

PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO L' OZONOSFERA

Le Parti al presente Protocollo,

Essendo Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera;

Memori del loro obbligo, ai sensi di tale Convenzione, di adottare adeguati provvedimenti per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente da effetti nocivi derivanti o che possono derivare da attività umane che modificano o possono modificare l' ozonosfera;

Riconoscendo che le emissioni a livello mondiale di talune sostanze possono impoverire in misura significativa o modificare in altro modo l' ozonosfera, tanto da farne eventualmente derivare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;

Consapevoli dei potenziali effetti climatici delle emissioni di dette sostanze;

Coscienti che le misure adottate per proteggere l'ozonosfera dalla deplezione dovrebbero essere fondate su cognizioni scientifiche pertinenti, tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;

Determinate a proteggere l'ozonosfera con l'adozione di misure precauzionali per regolamentare equamente, il volume mondiale totale delle emissioni delle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione, secondo gli sviluppi delle conoscenze scientifiche, e tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche,

Riconoscendo la necessità di norme speciali per far fronte alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo per quanto riguarda tali sostanze;

Notando i provvedimenti precauzionali già adottati a livello nazionale e regionale per controllare le emissioni di alcuni fluorocarboni,

Considerando l'importanza di promuovere una cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo della scienza e della tecnologia per quanto riguarda il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, tenendo conto segnatamente dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

Ai fini del presente protocollo:

1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera adottata il 22 marzo 1985.
2. Per "Parti" si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.
3. Per "Segretariato" si intende il segretariato della Convenzione.
4. Per "sostanza regolamentata" si intende una sostanza elencata all'Annesso A al presente Protocollo, sia isolata, o in miscuglio. Tuttavia tale definizione esclude ogni sostanza di tale natura se essa è contenuta in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinaggio della sostanza elencata.
5. Per "produzione" si intende la quantità di sostanze regolamentate prodotte, detratta la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti.
6. Per "consumo" si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.
7. Per "livelli calcolati" della produzione, delle importazioni e delle esportazioni e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l'articolo 3.
8. Per "razionalizzazione industriale" si intende il trasferimento di tutta o di una parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un'altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell'approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.

ARTICOLO 2: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

1. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o più di tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10% rispetto al livello del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti.

2. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria II dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento non superiore al 10% massimo rispetto al livello del 1986.

Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti. Le modalità per l'attuazione di tali provvedimenti saranno decise dalle Parti nella loro prima riunione dopo il primo esame scientifico.

3. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994 e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A non superi annualmente l'80% del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze si assicurerà che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi annualmente l'80% del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Tuttavia, al fine di far fronte ai fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5,

ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il suo livello calcolato di produzione potrà superare tale limite, fino al dieci per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986.

4. Ciascuna Parte si assicurerà che per il periodo dal 1 luglio 1998 fino al 30 giugno 1999, ed in ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate elencate nella categoria I dell'Annesso A non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produca una o più di tali

sostanze si assicurerà che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello di produzione per il 1986. Tuttavia, al fine di far fronte alle esigenze nazionali di base delle Parti che operano ai sensi dell'Articolo 5, ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il livello calcolato di produzione di detta Parte potrà superare tale limite fino al quindici per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo entrerà in vigore, a meno di decisione contraria delle Parti, presa in riunione a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno due terzi del livello calcolato totale di consumo delle Parti di tali sostanze. Questa decisione sarà esaminata ed adottata alla luce delle valutazioni di cui all'Articolo 6.

5. Qualsiasi Parte il cui livello calcolato di produzione nel 1986 delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A è stato inferiore a venticinque kilotonnellate può, ai fini della razionalizzazione industriale, trasferire a qualunque Parte, o ricevere da ogni altra Parte, quantitativi di produzione eccedente i limiti stabiliti nei paragrafi 1, 3 e 4, a condizione che il totale globale dei livelli calcolati di produzione non superi i limiti di produzione stabiliti nel presente Articolo. In tal caso, ogni trasferimento di produzione sarà notificato al Segretariato alla data di detto trasferimento e non più tardi.

6. Qualsiasi Parte che non è soggetta all'Articolo 5 e che dispone, al 16 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1° gennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0.5 kg. pro capite.

7. Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.

8. a) Alcune Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all'Articolo 1(6) della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente Articolo, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente Articolo.

b) Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell'Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell'Accordo.

c) Tale Accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri della Organizzazione regionale di integrazione economica e l'Organizzazio-

ne interessata sono Parti nel Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.

9. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6, le Parti possono decidere se:

(i) debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dello ozono specificati all'Annesso A, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;

(ii) debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate rispetto ai livelli del 1986, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l'ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.

b) Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.

c) Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno il cinquanta per cento del consumo totale delle sostanze regolamentate delle Parti.

(d) Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario: A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.

10. (a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all'Articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:

(i) se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni annesso al presente Protocollo;

(ii) il funzionamento, la portata ed i tempi delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;

(b) Ogni decisione di tal specie entrerà in vigore, a condizione che sia stata approvata con voto di maggioranza di due terzi delle Parti presenti e che hanno espresso il voto.

11. In deroga alle disposizioni contenute nel presente Articolo, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente Articolo.

ARTICOLO 3: COMPUTO DEI LIVELLI REGOLAMENTATI

Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati:

- (a) della sua produzione:
 - i) moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonofera relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A.
 - ii) addizionando i risultati, per ogni categoria ;
- (b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo (a);
- (c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi (a) e (b). Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.

ARTICOLO 4: REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON STATI OD ORGANISMI CHE NON SONO PARTI AL PROTOCOLLO

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna Parte dovrà vietare l'importazione di sostanze regolamentate provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1993, le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non debbono più esportare sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti al presente Protocollo.
3. Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate conformemente con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti non hanno formulato obiezioni all'annesso in conformità con le procedure di cui sopra, vietano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.

4. Entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti decidono riguardo alla possibilità di vietare o limitare le importazioni, provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, di prodotti la cui produzione abbia richiesto l'uso di sostanze regolamentate, ma che non contengono dette sostanze. Qualora tale possibilità venga accettata, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco di tali prodotti, in base alle procedure dell'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non hanno formulato obiezioni in proposito, conformemente con le predette procedure, vietano o limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non è Parte al presente Protocollo.
5. Ciascuna Parte dissuade l'esportazione di tecniche di produzione o di utilizzazione di sostanze regolamentate in ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo.
6. Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fidejussioni o schemi assicurativi supplementari per l'esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze regolamentate.
7. Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate, a promuovere la produzione dei prodotti di sostituzione, o a contribuire in altro modo alla riduzione delle emissioni di sostanze regolamentate.
8. In deroga alle disposizioni del presente Articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, saranno consentite qualora venga accertato, attraverso riunione delle Parti, che detto Stato è pienamente conforme con l'Articolo 2 e con il presente Articolo, e che ha presentato appositi d a t i a tal fine, come specificato nell'Articolo 7.

ARTICOLO 5: PARTICOLARE SITUAZIONE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

1. Qualsiasi Parte che sia un paese in via di sviluppo, ed il cui livello calcolato di consumo annuale di sostanze regolamentate è inferiore a 0.3 kg. pro capite alla data dell'entrata in vigore del relativo Protocollo, o in qualunque data successiva entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo avrà diritto, per far fronte ai propri fabbisogni nazionali di base a differire la propria conformità con le misure di regolamentazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 2, per un periodo di dieci anni annu successivo all'anno specificato nei suddetti paragrafi. Tuttavia tale Parte non potrà superare un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 kg. pro capite. Essa avrà diritto ad utilizzare la media del suo livello calcolato di consumo annuale per il periodo 1995/1997 compreso, oppure un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 kg. pro capite, a seconda di quale dei due sia più basso, come base di conformità con le misure di regolamentazione

2. Le Parti si impegnano ad agevolare l'accesso delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a sostanze e tecnologie alternative che non presentano rischi per l'ambiente ed a prestar loro assistenza per una sollecita utilizzazione di tali sostanze e tecnologie alternative.

3. Le Parti si impegnano ad agevolare a livelli sia bilaterale che multilaterale, la fornitura di sussidi, aiuti, crediti, fidejussioni o schemi assicurativi alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo per l'utilizzazione di tecnologie alternative e prodotti di sostituzione.

ARTICOLO 6: VALUTAZIONE E RIESAME DELLE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti procederanno ad una valutazione dell'efficacia delle misure di regolamentazione disposte nell'Articolo 2 in base alle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche in loro possesso. Almeno un anno prima di ogni valutazione, le Parti convocheranno appositi gruppi di lavoro di esperti qualificati nei predetti settori, determinando la composizione ed il mandato di ciascuno di tali gruppi. Entro un anno a decorrere dalla loro convocazione, i gruppi comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite del Segretariato.

ARTICOLO 7: COMUNICAZIONE DATI

1. Ciascuna Parte, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale è divenuta Parte al Protocollo comunicherà al Segretariato i dati statistici relativi alla sua produzione, alle sue importazioni ed esportazioni di ciascuna sostanza regolamentata per l'anno 1986, oppure la migliore approssimazione possibile di tali dati qualora dati effettivi non fossero disponibili.
2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato i dati statistici sulla sua produzione annua (con dati a parte per le quantità distrutte per mezzo di tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti), sulle sue importazioni ed esportazioni rispettive di tali sostanze in Parti ed in Stati od organismi che non sono Parti, per l'anno in cui essa è divenuta Parte e per ciascun anno successivo. Essa comunicherà tali dati non oltre nove mesi dopo la fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

ARTICOLO 8: NON-CONFORMITA'

Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalità istituzionali al fine di determinare la non-conformità con le disposizioni del presente Protocollo, nonché le disposizioni da prendere nei confronti delle Parti inadempienti.

ARTICOLO 9: RICERCA, SVILUPPO, OPINIONE PUBBLICA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:
 - a) le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni;
 - b) le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti contenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
 - c) costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.
2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono la ozonosfera.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo, ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente Articolo

ARTICOLO 10: ASSISTENZA TECNICA

1. Le Parti, nell'ambito delle disposizioni dell'Articolo 4 della Convenzione, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, coopereranno nel promuovere una assistenza tecnica volta ad agevolare l'adesione al Protocollo e la sua attuazione.
2. Ogni Parte o Firmatario al presente Protocollo può presentare al Segretariato una richiesta di assistenza tecnica per applicare le disposizioni del presente Protocollo o parteciparvi.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti procederanno a deliberazioni sui modi di adempiere agli obblighi enunciati nell'Articolo 9, e nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, compresa la preparazione di piani di lavoro. Tali piani di lavoro dovranno in particolar modo tener conto dei fabbisogni e delle situazioni dei Paesi in via di sviluppo. Gli Stati e le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sono Parti al Protocollo dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle attività specificate in tali piani di lavoro.

ARTICOLO 11: RIUNIONI DELLE PARTI

1. Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo.
2. In seguito, saranno tenute riunioni ordinarie delle Parti, a meno che le Parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi altro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta a scritta di qualsiasi Partito, a condizione che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la comunicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:
 - a) adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni;
 - b) adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 13;

- c) istituire i gruppi di esperti di cui all'articolo 6 e specificare il loro mandato;
- d) esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all'Articolo 8;
- e) iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3 dell'Articolo 10.

Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:

- a) controllare l'attuazione del presente Protocollo;
- b) decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2;
- c) decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli ~~annessi~~ ^{sulle} relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell'Articolo 2;
- d) stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati ~~come disposto nell'Articolo 7 e nel paragrafo 3 dell'Articolo 9;~~
- (e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il paragrafo 2 dell'Articolo 10;
- (f) esaminare i rapporti predisposti dal Segretariato in conformità con il capoverso (c) dell'Articolo 12;
- (g) valutare, in conformità con l'Articolo 6, le misure di regolamentazione disposte dall'Articolo 2;
- (h) esaminare ed adottare, a seconda delle ^{necessità,} le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi annesso, o di aggiunta di un nuovo annesso;
- (i) esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l'attuazione del presente Protocollo;
- (j) prendere in esame ed adottare ogni provvedimento ^{supplementare} che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le ^{sue Istituzioni} specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei settori ~~connessi~~ alla protezione della ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.

ARTICOLO 12: SEGRETARIATO

Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà:

- a) organizzare le riunioni delle Parti, come disposto dall'Articolo 11 ed assicurarne il servizio;
- b) ricevere e i dati comunicati in base all'articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta.
- c) redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli Articoli 7 e 9;
- d) notificare le Parti di ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l'Articolo 10, al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza;
- e) incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo;
- f) comunicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
- g) adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

ARTICOLO 13: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. I fondi necessari per l'attuazione del presente Protocollo, compresi quelli per il funzionamento del Segretariato di cui al presente Protocollo, saranno imputati unicamente a fronte di contributi provenienti dalle Parti.
2. Le Parti adotteranno per consenso, nella loro prima riunione, un regolamento finanziario per la messa in opera del presente Protocollo.

Articolo 14: RAPPORTO TRA IL PRESENTE PROTOCOLLO E LA CONVENZIONE.

Le disposizioni della Convenzione relative ai suoi protocolli si applicheranno al presente Protocollo, a meno di diverse disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 15: FIRMA

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica a Montreal il 16 settembre 1987, ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

ARTICOLO 16: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1 gennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione del Protocollo o di adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da Organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986; ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte.

2. Nessuno degli strumenti di cui sopra depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 1 sarà considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

ARTICOLO 17: PARTI CHE ADERISCONO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d'integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi a termini dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle Organizzazioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

ARTICOLO 18: RISERVE

Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

ARTICOLO 19: DENUNCIA

Ai fini del presente Protocollo, saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 19 della Convenzione relative alla denuncia, tranne per quanto riguarda le Parti di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5. Qualsiasi Parte può denunciare il presente Protocollo notificandone per iscritto il Depositario in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di quattro anni dall'accettazione degli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 2. Ogni denuncia entrerà in vigore allo scadere di un anno dopo la data della sua ricezione da parte del Depositario o in qualsiasi altra data successiva, come specificato nell'atto di denuncia.

ARTICOLO 20: TESTI AUTENTICI

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montréal, il sedici Settembre millenovecentottantasette.

ANNESSE A

SOSTANZE REGOLAMENTATE

| CATEGORIA | SOSTANZE | POTENZIALE DI IMPOVERIMENTO DELL'OZONO* |
|--------------|---|---|
| Categoria I | | |
| | CFC ₁ ₃ (CFC-11) | 1.0 |
| | CF ₂ C ₁ ₂ (CFC-12) | 1.0 |
| | C ₂ F ₃ C ₁ ₃ (CFC-113) | 0.8 |
| | C ₂ F ₄ C ₁ ₂ (CFC-114) | 1.0 |
| | C ₂ F ₅ C ₁ (CFC-115) | 0.6 |
| Categoria II | | |
| | CF ₂ BrC ₁ (halon 1211) | 3.0 |
| | CF ₃ Br (halon-1301) | 10.0 |
| | C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402) | (da definire) |

=====

* I suddetti potenziali di impoverimento dell'ozono sono stati valutati in base alle informazioni esistenti e saranno periodicamente riesaminati e sottoposti a revisione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La convenzione per la protezione della fascia di ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, è stata ratificata e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 21 luglio 1988.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2490):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 marzo 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 aprile 1988, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 1° giugno 1988.

Esaminato in aula il 16 giugno 1988 e approvato il 30 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1174):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 luglio 1988, con pareri delle commissioni 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1988 (atto n. 1174/A - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1988.

88G0448

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*